



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

## **BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) NEL COMUNE DI LONDA**

*indetto ai sensi della L.R.T. 20.12.1996, n. 96 (come modificata ed integrata dalla L.R.T. 31.03.2015, n. 41) e del Regolamento dei Comuni del LODE Fiorentino approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2015*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG.  
E SERVIZI ALLA PERSONA**  
in attuazione della determinazione n. 120 del 17.10.2016

### **RENDE NOTO**

- che dal giorno 20.10.2016 e fino al giorno 19.12.2016, sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione per l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P.. Il termine per la presentazione della domanda è differito al 18.01.2017 per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE del Comune di Londa. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Londa, per novanta giorni consecutivi, **dal 20.10.2016 al 18.01.2017**.

I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

- che al suddetto bando possono partecipare:
  - a) nuovi aspiranti all'assegnazione che partecipano al bando per la prima volta;
  - b) soggetti già assegnatari, solo in caso di variazioni del nucleo familiare comportanti una situazione di sovraffollamento, fatte salve quelle derivanti da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.
  - c) soggetti già inseriti nella graduatoria E.R.P. vigente (al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti, ai sensi del Titolo VI norme transitorie e finali del Regolamento del LODE fiorentino sopra richiamato.

### **ART. 1** **(REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO)**

1. La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

2. Come previsto nell'allegato A della L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii., per partecipare occorrono i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del requisito di cui al successivo punto c) che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è richiesta solo per il richiedente, mentre per gli altri componenti del nucleo familiare è sufficiente quanto



previsto dalla normativa nazionale per il regolare ingresso e la regolare permanenza degli stessi nel territorio nazionale;

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
- c) situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. **I cittadini extracomunitari dovranno possedere il certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, che certifichi che i componenti del nucleo familiare non possiedono unità immobiliari ad uso abitativo nel loro paese. Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione relativa all'assenza di proprietà immobiliari o quote parti i cittadini di altro stato che hanno permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificare quanto richiesto al presente punto;**
- e) assenza di titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio, sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti dalla L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii., all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d), e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

4. I titolari di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti sopra elencati, possono partecipare al bando di concorso. In tale caso, il Comune procede all'eventuale assegnazione dell'alloggio dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà.

## **ART. 2** **(SOGGETTI RICHIEDENTI)**

- 1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
- 2. Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sottoindicati:
  - a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
  - b) i figli anagraficamente conviventi;
  - c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;



## COMUNE DI LONDA

PROVINCIA DI FIRENZE

- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:
- le coppie coniugate;
  - le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
  - la persona singola con figli fiscalmente a carico;
  - la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
- i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
  - due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

### ART. 3

#### (AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

1. Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 8, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.
2. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).
3. Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Londa le seguenti situazioni soggettive:
- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
  - i redditi percepiti;
  - gli stati di non occupazione e disoccupazione;
  - patrimonio immobiliare e mobiliare;
  - le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di attuale residenza, ma riferiti all'anno 2015;
  - la condizione di pendolarità (distanza tra il luogo di residenza ed il luogo nel quale si svolge l'attività lavorativa);
  - l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
  - la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione.
4. Il Comune di Londa ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.



5. Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

**6. Ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.**

#### **ART. 4**

##### **(DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)**

1. Ai sensi dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
  - a) certificato dell'ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
  - b) certificato dell'ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
  - c) certificato dell'ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
  - d) certificato dell'ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
  - e) certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
  - f) certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell'ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare.

#### **ART. 5**

##### **(ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE)**

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.

#### **ART. 6**

##### **(FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)**

1. Il Comune, entro massimo i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione



delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

2. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero la pubblicazione della graduatoria provvisoria dovrà essere comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

3. Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune. Non farà fede il timbro postale. Per i lavoratori emigrati all'estero i trenta giorni per presentare opposizione partiranno dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC inerente la comunicazione.

4. Entro massimo 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

5. Entro massimo 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale e del criterio di priorità di cui al comma 6 art. 12 della Legge Regionale (progressività decrescente della situazione economica), trasmette la graduatoria definitiva (ed i relativi atti) al Responsabile comunale per la sua approvazione.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90, il Comune di Londa non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune: [www.comune.londa.fi.it](http://www.comune.londa.fi.it)

## **ART. 7** **(VALIDITA' DELLA GRADUATORIA)**

1. La graduatoria definitiva, conseguente all'emanazione del bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Londa e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

2. Con l'approvazione della graduatoria definitiva e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio cesserà l'efficacia delle graduatorie scaturite dai precedenti bandi.

3. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non sia aggiornata nei modi previsti dalla L.R.T. n. 96/1996 e dal Regolamento LODE Fiorentino.

4. La graduatoria definitiva relativa al presente bando sarà aggiornata almeno ogni 2 anni.

5. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge o da ripristinare.



**ART. 8**  
**(PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE)**

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.
2. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.
3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

**a) Condizioni sociali-economiche-familiari:**

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**

con uno o più figli minori a carico: **punti 2**

*In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.*

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**

- in misura pari al 100%: **punti 3**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di



gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6*

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

*Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.*

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6**

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.*

*I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.*

#### **b) Condizioni abitative:**

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**



*Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.*

*Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);*

*Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.*

*Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3**

*Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);*

*Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;*

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2**

**c) Condizioni di storicità di presenza:**

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**





c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

*I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.*

4. Qualora le situazioni dichiarate non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge o non siano comprovate dalla idonea certificazione ove necessaria, non produrranno alcun punteggio.

#### **ART. 9 (ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI)**

1. Il Comune di Londa provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva secondo le modalità stabilite dall'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii. e dall' art. 6 bis del Regolamento LODE. Il canone di locazione è determinato sulla base della capacità economica del nucleo assegnatario, come stabilito dagli artt. 23-30 della L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii..

2. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati.

3. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il comune procederà all'esclusione dalla graduatoria.

#### **ART. 10 (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

Il presente bando è messo in pubblicazione all'Albo Comunale online dal 20 ottobre 2016.

**Le domande, pena l'inammissibilità, dovranno essere inoltrate entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione, fino al giorno 19 dicembre 2016.**

**Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE del Comune di Londa, i termini di presentazione scadranno il giorno 18 gennaio 2017.**

#### **ART. 11 (RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)**

1. Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

2. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Londa, pena l'inammissibilità. Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della firma sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

3. I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Londa: [www.comune.londa.fi.it](http://www.comune.londa.fi.it) nonché distribuiti dal Comune presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura stabiliti.

4. Le domande dovranno essere presentate in bollo, pena l'esclusione, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

5. Le domande dovranno essere consegnate presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura stabiliti. Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Londa – Ufficio Servizi alla Persona – Piazza Umberto I, n. 9 – 50060 Londa (FI)*, mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente. Saranno prese in considerazione solo le domande arrivate entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 10. Non farà fede il timbro postale. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del servizio di consegna. E' consentito l'invio al Comune mediante PEC all'indirizzo: [londa@postacert.toscana.it](mailto:londa@postacert.toscana.it)

**ART. 12**  
**(CONTROLLI)**

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n.221/1999 l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Fermo restando le sanzioni penali previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

**ART. 13**  
**(INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate in seguito al presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

3. Il titolare del trattamento è il Comune di Londa. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

**ART. 14**  
**(NORMA FINALE)**



**COMUNE DI LONDA**  
PROVINCIA DI FIRENZE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii., al Regolamento del LODE Fiorentino e alle norme statali comunque connesse.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Sig. Sauro Nardoni in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG. e Servizi alla Persona.

### **AVVERTENZA**

**Al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto dovranno rinnovare la propria istanza anche coloro che hanno partecipato all'ultimo bando comunale, negli anni precedenti.**

Londa, lì 20 Ottobre 2016

**Il Responsabile  
Servizio Segreteria, AA.GG. e Servizi alla Persona  
Sauro Nardoni**